

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 “Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall’impiego pacifico dell’energia nucleare”;
- visto l’articolo 90 del D.P.R. 185/1964 che prevede l’istituzione di una commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;
- visti gli articoli 93, 96 e 102 del D.P.R. 185/1964 i quali stabiliscono che chiunque detiene ed impiega a qualsiasi titolo sostanze radioattive naturali o artificiali deve essere in possesso di nulla osta;
- vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 “Esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica”, che istituisce all’articolo 15 la commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti, che provvede ai compiti previsti dall’articolo 90 del D.P.R. 185/1964;
- visto il Decreto Legislativo del Governo n. 230 del 17/03/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, che abroga e sostituisce il DPR 185/1964;
- visto il Decreto Legislativo del Governo n. 187 del 26/05/2000 “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”;
- visto il Decreto Legislativo del Governo n. 241 del 26/05/2000 “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”, che modifica il D.lgs. 230/1995;
- vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004”;
- considerato che l’articolo 8 della L.r. 18/2001 modifica l’articolo 15 della legge regionale 70/1982 e stabilisce che una apposita commissione tecnica regionale esprime parere sulle richieste di nulla osta previste dall’articolo 29 del d.lgs 230/1995 e rinvia a successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione, in conformità all’articolo 29 del d.lgs. 230/1995, delle modalità di presentazione delle richieste dei nulla osta, le modalità ed i tempi per l’istruttoria ed il rilascio, nonché le modalità di presentazione delle richieste per l’eventuale riesame delle richieste respinte e le modalità ed i tempi per il riesame;
- ritenuto opportuno pertanto definire le modalità relative al rilascio dei nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B, in conformità al D.lgs 230/1995 e successive

modifiche;

- richiamato il parere tecnico espresso dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente con nota prot. n. 3991 in data 10 giugno 2002;
- richiamata la propria deliberazione n. 5186 in data 31 dicembre 2001, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio sanità veterinaria, tutela sanitaria dell’ambiente e del lavoro dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/195, sulla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto Vicquéry;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di stabilire che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 230/1995, modificato dal decreto legislativo n. 241/00, l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B è soggetto a nulla osta. Il nulla osta per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato con provvedimento del Capo del Servizio competente dell’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali; negli altri casi è rilasciato con Decreto del Presidente della Regione;
2. l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo in relazione:
 - a) all’idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto;
 - b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
 - c) alle modalità dell’eventuale allontanamento o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi;
3. la domanda di nulla osta è presentata all’Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, all’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle qualità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, all’eventuale riciclo e riutilizzo dei materiali, all’identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori

connessi all'esercizio della pratica, corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato;

4. ai fini del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, il competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, acquisito il preventivo parere della commissione, prevista all'articolo 15 della L.R. 70/1982, modificata dalla L.R. 18/2001, provvede entro 90 giorni dal ricevimento della domanda al rilascio del nulla osta con provvedimento dirigenziale o decreto del Presidente della Regione o al diniego comunicato all'interessato tramite lettera raccomandata da parte del soggetto competente;
5. la commissione esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rilascio del nulla osta; essa può disporre eventuali sopralluoghi presso le installazioni dei richiedenti il nulla osta. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi per l'espressione del parere della commissione, i termini di cui al punto 4) sono interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori richiesti;
6. nel nulla osta devono essere inserite specifiche prescrizioni tecniche relative:
 - a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali ed alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima, se ritenuto necessario dalla commissione;
 - b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
 - c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente;
 - d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione del paziente;
 - e) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, al competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs.230/1995, contenente:
 - l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta;
 - i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della

popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi ed all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente od all'eventuale riciclo di materiali;

7. le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione, al competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali. Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora entro novanta giorni il competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali non abbia comunicato al titolare l'avvio del procedimento diretto alla modifica del nulla osta;
8. il nulla osta può essere modificato dal competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali:
 - a) su richiesta del titolare del nulla osta nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti, presentando istanza di modifica al competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali;
 - b) ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al punto 6 e), tenuto anche conto del progresso scientifico e tecnologico;
 - c) su richiesta degli organi di vigilanza;
9. la procedura di sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi può essere avviata in conformità all'articolo 35 del D.Lgs.230/1995;
10. la volontà di cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicata al competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, che provvede alla revoca del nulla osta stesso, salvo quanto previsto ai successivi punti 11) e 12);
11. qualora nel nulla osta siano state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il titolare del nulla osta invia al competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, entro i termini previsti nel nulla osta medesimo, un piano delle operazioni da seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento della pratica e dalle operazioni di disattivazione ed alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate;
12. il competente Servizio dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, previo parere della commissione, provvede all'autorizzazione delle operazioni di disattivazione stabilendo nel provvedimento eventuali prescrizioni; la revoca del nulla osta è subordinata alla verifica sulla conclusione della disattivazione stessa, che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'installazione in cui la pratica era stata esercitata, la corretta sistemazione dei rifiuti radioattivi

prodotti nonché delle sorgenti impiegate;

13. ai fini della conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del DPR 185/1964, prevista dall'articolo 146, comma 2, del D.Lgs.230/1995, i titolari presentano apposita domanda corredata da documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del D.Lgs.230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'articolo 83 del D.Lgs.230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs.187/2000;
14. per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione si applicano le norme del D.Lgs.230/1995 e successive modifiche;
15. di stabilire che la presente deliberazione venga notificata ai Comuni della Regione, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, al dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, agli ordini professionali interessati e venga pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

PBO